



**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del popolo italiano**

Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dr.ssa Raffaella Brocca ha pronunciato la seguente

**sentenza contestuale**

nella causa di lavoro iscritta al n. 271 2007 del Registro Generale e promossa da

M. E. rappresentato e difeso dall'avv. ----

ricorrente

**nei confronti di**

P. SRL in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. -----

resistente

**Oggetto: risarcimento danni**

**MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO**

Con ricorso depositato il 31.01.2007 il ricorrente ha convenuto in giudizio P. srl premetteva in fatto di essere stato assunto il 27.01.1987 e di aver svolto mansioni di radiologo industriale di categoria A inquadrato come impiegato tecnico di 5 livello CCNL industria metalmeccanica privata .

Aggiungeva che dal 1996 oltre ai controlli radiografici, aveva svolto controlli ad ultrasuoni, magnetoscopici, con liquidi penetranti, esposto a radiazioni ionizzanti .

Lamentava di non aver percepito nessuna indennità per lo svolgimento di attività nociva e pericolosa né mai fruito di congedo aggiuntivo.

Precisava di aver lavorato spesso volte in trasferta , dal lunedì al venerdì e a volte anche sabato e domenica ed essenzialmente nelle ore pomeridiane e notturne dovendo operare in assenza degli operai addetti.

Dal 1996 aveva svolto anche mansioni di ispettore ed effettuando lavoro straordinario, senza turnazione, in trasferta e in orario notturno.

Lamentava che a causa della logorante e stressante attività lavorativa , oltre alla esposizione, ad agenti pericolosi e nocivi per la salute quali le radiazioni ionizzanti ,senza effettiva turnazione, con orari di lavoro spesso abnormi, con lunghe e continue trasferte, nel mese di aprile 2000 il M., oltre al quotidiano stato di stress e di ansia - specialmente quando doveva partire in trasferta -, accusava disturbi della vista, cefalea, disturbi somatoformi associati a stati di ansia e tensione tanto che in data 30.08.2001 veniva posto in malattia.

Veniva diagnosticato disturbo depressivo mascherato che lo costringeva a stare lontano dal lavoro, salvo un breve rientro agli inizi di maggio 2002, fino a 5.11.2002.

Rientrato al lavoro il 5.11.2002 usufruiva di ferie permessi e ulteriore malattia.

In data 21.11.2002 veniva sottoposto a visita per l'idoneità psico - fisica presso il Dipartimento di Medicina Interna e Pubblica del Lavoro del Policlinico di Bari ed il collegio medico lo giudicava "idoneo alla mansione dei controlli non distruttivi da svolgere per mesi sei esclusivamente a terra."

In seguito la società lo sottoponeva ad ulteriore visita medica presso la sede della P. con la Dott.ssa A. R. quale medico aziendale, che confermava quanto emerso dal controllo effettuato presso il Policlinico ed aggiungeva che sono controindicate le trasferte.

Infine in data 10.02.03 la società resistente comminava al ricorrente licenziamento per preteso superamento del periodo di comportamento ai sensi dell'art. 19 CCNL, poi dichiarato illegittimo dal Giudice del lavoro, ma con lettera del 29.03.04 la P. intimava immediatamente ai sensi dell' art. 3 L. 604/66 un altro licenziamento per accertata inidoneità fisica a svolgere le abituali mansioni e non potendo trovare altra idonea collocazione all'interno dell'azienda.

Sosteneva quindi di aver patito danni patrimoniali e non patrimoniali e formulava le seguenti conclusioni:

- a.** ritenere e dichiarare il diritto del Sig. M. E. al conseguimento dell'indennità mensile e al congedo aggiuntivo di gg.15, o alla relativa indennità suppletiva, per l'esercizio in maniera continuativa e specifica delle sue mansioni in continua esposizione a radiazioni ionizzanti e ritenere e dichiarare la P. s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, corrente in Milano, debitrice nei confronti del Sig. M. E. della somma di €24.686,64, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per le causali di cui in premessa;
- b.** condannare la società resistente alla suddetta somma o di quell'altra maggiore o minore che la S.V. riterrà di giustizia anche ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dal di della maturazione sino all'effettivo soddisfo;
- c.** ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno biologico da determinarsi a seguito di CTU e del danno esistenziale, per le causali di cui in premessa, e per l'effetto condannare la società resistente al pagamento del danno biologico nella misura che risulterà dalla espletando CTU e del danno esistenziale nella misura di €50.000,00 ed al risarcimento del danno patrimoniale.
- d.** condannare, altresì, la società resistente al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio da distrarre in favore del procuratore, anticipatario.

Si costituiva la convenuta e contestava in fatto la quantità di ore di lavoro, di trasferte e di prestazioni notturne indicate dal ricorrente.

Sottolineava la esistenza di un sistema di sorveglianza medica della prestazione lavorativa, precisava che il rapporto di lavoro era stato risolto in data 10.2.2003 per superamento del periodo di comportamento ed era stato ricostituito a seguito di sentenza del Tribunale di Brindisi che aveva dichiarato la illegittimità del licenziamento e disposto la reintegrazione.

In via preliminare formulava istanza di chiamata in causa dell'INAIL e concludeva per il rigetto del ricorso.

Alla prima udienza di comparizione il giudice chiedeva al ricorrente di verificare la eventuale proposizione della domanda all'INAIL per l'indennizzo del danno biologico e preso atto alla

successiva udienza della mancata presentazione della domanda, fissava l'udienza del 19.10.2007 per discutere del difetto di legittimazione passiva della società datrice di lavoro.

Alla detta udienza veniva decisa la questione preliminare con sentenza parziale e lettura del dispositivo, mentre con ordinanza in calce al verbale si disponeva il prosieguo del giudizio all'udienza del 14.12.2007.

Venivano escussi i testimoni e disposta CTU.

All' esito la causa veniva decisa alla odierna udienza con la pubblica lettura del dispositivo.

Innanzitutto il giudice deve prendere atto del contenuto della sentenza parziale del 19.10.2007 n. 25052007 che fa stato tra le parti e che, in conformità con la giurisprudenza maturata all'epoca conteneva il seguente dispositivo, il Giudice, visto l'art. 429 della L. 11.08.73 n. 533, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da M. E. nei confronti di P. SRL con ricorso depositato il 31.01.2007, così provvede.

Dichiara inammissibile il ricorso limitatamente alla domanda di risarcimento del danno biologico anche con riferimento al danno biologico per l'illegittimo licenziamento.

Dispone la prosecuzione del giudizio limitatamente alle domande per indennità mensile e congedo aggiuntivo o relativa indennità suppletiva nonché alla domanda per il risarcimento del danno esistenziale.

Spese alla sentenza definitiva.

Nella presente motivazione si affronteranno quindi solo le questioni residue delle indennità speciali per il rischio radiologico, del danno esistenziale e del danno patrimoniale .

Il danno biologico verrà trattato invece solo incidentalmente al fine di valutare se esista un danno esistenziale connesso ad un danno biologico ( e in tali limiti è stata disposta e sarà valutata la CTU).

### **INDENNITA' SPECIALI E CONGEDO PER IL RISCHIO RADIOLOGICO**

Con riferimento a questo capo della domanda , il ricorso va rigettato perché la legge 27 ottobre 1988, n. 460 (in Gazz. Uff., 3 novembre, n. 258). - Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concerne esclusivamente l'istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica.

Il DPR 38490 Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 19 dicembre, n. 295). - Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 6, del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 prevede che "Ai fini della percezione della indennità per rischio radiologico di cui all' art. 1 comma 2, l. 7 ottobre 1988 n. 460, mentre per il personale di radiologia è necessaria e sufficiente la qualifica rivestita, cui l'ordinamento ricollega una presunzione assoluta circa l'esposizione al rischio, per il rimanente personale è indispensabile un accertamento sulle situazioni concrete (modalità, tempi, orari ed intensità dell'esposizione), ad opera della speciale Commissione di cui all'art. 58 comma 4, D.P.R. 20 maggio 1987 n. 270; segue da ciò che la percezione di detta indennità, per il personale diverso dai medici e tecnici di radiologia, è mediata da un accertamento tecnico devoluto ad una apposita Commissione, al cui giudizio l'Amministrazione è tenuta a sottoporre le richieste degli interessati

T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 29/11/2010, n. 4224.

Il D. Lvo 23095 Decreto legislativo 17/03/1995, n. 230 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 13 giugno, n. 136). - Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e

2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti impone forme particolari di sorveglianza e protezione sanitaria ma non prevede indennità risarcitorie, (ma piuttosto sanzioni di carattere penale) né queste sono previste dal CCNL metalmeccanici applicato nel caso in esame.

Né può richiamarsi in questo caso l'art 36 Costituzione che garantisce l'equa retribuzione con riferimento alla paga tabellare e non come comprensiva di tutti gli emolumenti di origine indennitaria percepiti in attività di servizio per lo svolgimento di particolari mansioni.

### **IL DANNO ESISTENZIALE**

Sul punto è necessario operare alcune puntualizzazioni e prima di tutto escludere ogni possibilità da parte di questo giudice di decidere su DANNO BIOLOGICO perché il ricorrente, nonostante le sollecitazioni, non ha mai specificato se e in quale misura agiva per il cd danno differenziale rispetto a quello risarcibile da INAIL; né può decidere sul DANNO MORALE perché mai specificamente invocato in ricorso.

Anche se non risarcibile da INAIL, il danno morale costituiva una voce di danno biologico differenziale mai richiesta.

Il cd danno esistenziale è stato invece oggetto di specifica richiesta nella misura di euro 50.000 (pag 89 del ricorso) e fondato non solo sulla illegittimità del licenziamento (punto sul quale fa stato la sentenza già resa), ma anche sulla preoccupazione di non poter trovare una nuova occupazione, stanti le condizioni di salute, l'età raggiunta, hanno interferito negativamente sulle relazioni interpersonali e soprattutto familiari che si deterioravano a tal punto da causare la separazione del M. il quale in tal modo vedeva stravolto il proprio sistema di vita e perdeva il primario e fondamentale sostegno affettivo e psicologico della propria famiglia.

Esiste quindi una allegazione specifica di danno esistenziale.

La domanda è ammissibile perché con riferimento al danno esistenziale non rileva la questione della indennizzabilità INAIL che riguarda esclusivamente il danno biologico.

E' ammissibile perché anche tenuto conto degli arresti giurisprudenziali della Corte di Cassazione (sez unite 26972, 26973, 26974, 26975 dell'I 1.11.2008), il danno esistenziale non è scomparso ma può essere allegato e provato purchè se non si risolve in questioni bagatellari (e mai lo sono se riguardano il diritto del lavoro), trovi a suo fondamento un diritto costituzionalmente garantito (quale è il diritto al lavoro e alla tutela delle condizioni psicofisiche del lavoratore) se è specificamente allegato (e qui lo è), se è oggetto di prova (e questa è questione di merito).

"Il danno non patrimoniale è risarcibile nelle ipotesi in cui tale risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge "ad hoc", deve ammettersi sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 C.C., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge" Cassazione civile, sez. un., 16/02/2009, n. 3677.

Di danno esistenziale si parla ancora nella sentenza Cass. Civ. sez. lav. 5.10.2009 n 21223 al fine di sancire che non può prescindere da una precisa allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio subito e che ai fini della dimostrazione della sussistenza del danno esistenziale assume precipuo rilievo la prova presuntiva. (In senso conforme Cass. civ., 10 luglio 2009, n. 15405).

La sopracitata sentenza fornisce anche una nozione del danno esistenziale in sede giuslavorista che di seguito si riporta: "mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti

relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico - si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove".

In generale, si può ritenere ribadita la cd. valenza esistenziale del rapporto di lavoro, ( v. relazione dott. C. P. corso CSM 2010) ma resta la notevole difficoltà di distinguere l'interesse non patrimoniale leso da quello patrimoniale, pure eventualmente leso( e pure qui invocato ).

L'interesse non patrimoniale, la cui lesione determina il pregiudizio esistenziale attinente alla vita professionale del lavoratore e fonte di danno non patrimoniale può riguardare la compromissione dell'aspettativa di sviluppo della personalità del lavoratore dentro e fuori l'impresa in quanto espressione anche del prestigio professionale e della dignità umana.

La lesione dell'interesse patrimoniale invece sostanzialmente determina, quale danno - conseguenza, la perdita di chances di progressione lavorativa o di concorrenzialità sul mercato del lavoro.

Esaminando il petitum e la causa petendi si osserva che nel caso in esame il ricorrente invoca sia un pregiudizio nelle relazioni interpersonali e familiari e sia un pregiudizio nella ricerca di nuova occupazione.

Si invoca quindi un danno cd esistenziale con ripercussioni nella sfera relazionale e lavorativa del ricorrente, dovuto ai problemi di salute cagionati da attività lavorativa logorante e tollerati dai comportamenti omissivi del datore di lavoro.

I cultori della materia hanno sottolineato che il punto di maggiore criticità della tematica riguarda proprio i casi in cui alla lesione dell'interesse non patrimoniale sopra definito si accompagna anche il pregiudizio alla salute, come peraltro succede più che frequentemente.

In questi casi sono ravvisabili due opposti orientamenti, che riflettono due distinti approcci dogmatici.

Vi è chi sostiene che il vero fatto generatore del danno sia la lesione all'identità professionale, che costituisce il prius rispetto alla lesione all'integrità psico - fisica, sicché le ripercussioni nella sfera relazionale hanno autonoma rilevanza e gli aspetti "esistenziali" non possono confluire nel danno biologico (così sent. Tribunale Reggio Calabria est. S. 11.1.2008 est. S. ; in dottrina Montuschi; reverso relazione incontro CSM 24.4.2010).

In coerenza con detta impostazione dogmatica, si afferma che debba essere separata la liquidazione della suddetta lesione aggiuntiva, autonoma e non accessoria rispetto al danno biologico, ovviando alla duplicazione con la netta distinzione, in sede di quantificazione, rispetto all'ambito dell' integrità psico - fisica.

L'orientamento che attua la liquidazione tramite personalizzazione valorizza invece la prioritaria esigenza di riconduzione ad unità del DNP in base ai dettami delle cd sentenze gemelle ( n 8827 e 8828 del 2003).

La controvertibilità esiste e non è di poca importanza sotto il profilo della ricostruzione concettuale.

A questo giudice sembra più convincente la prima soluzione, in virtù di quella valenza esistenziale del rapporto di lavoro più volte richiamato e tale convincimento appare rafforzato anche dalla evoluzione degli studi sui disturbi psichici e di adattamento legati all'ambiente di lavoro.

Nel caso in esame, si è detto che il danno non patrimoniale invocato trova la sua origine ( per quanto allegato in ricorso e nelle note conclusionali) nella compromissione della sfera relazionale del ricorrente a causa delle sue condizioni di salute .

Si tratta quindi un danno non patrimoniale che si accompagna al pregiudizio alla salute.

E' necessario quindi accertare preliminarmente se esista un pregiudizio alla salute e a tal fine è stata disposta ed espletata CTU.

La patologia lamentata dal ricorrente è costituita da disturbi della vista, disturbo somatiforme - stati febbrili, emicranie, vertigini, sudorazioni ecc associati ad uno stato d'ansia e tensione che il ricorrente adduce a logorante e stressante attività lavorativa oltre alla esposizione ad agenti pericolosi e nocivi per la salute quale le radiazioni ionizzanti con orari di lavoro abnormi, con lunghe e continue trasferte ( v pag. 3 punto 9 ricorso).

La ctu espletata ha escluso problemi di salute legati ad esposizioni a radiazioni ionizzanti ed ha sottolineato che non esistono allo stato delle conoscenze, effetti neuropsichiatrici delle radiazioni ionizzanti alle dosi di cui si sta discutendo ( v pag. 12 CTU dott. M. P.).

Quindi, non esistendo un danno alla salute a causa della esposizione a radiazioni, ogni questione relativa alla natura e alla potenza delle radiazioni cui era esposto il ricorrente e alla idoneità degli strumenti di prevenzione del rischio specifico, non è rilevante ai fini della decisione.

E' stata invece accertata la seguente patologia: DISTURBO POST TRAUMATICO DA STRESS CON I CONNOTATI DELLA DEPRESSIONE DI MEDIO - GRAVE ENTITA'.

La depressione appare grave, cronicizzata, resistente alle cure psicofarmacologiche, segnata da idee autolesive per quanto oggi di minore entità rispetto al periodo maggiormente critico collocabile all'anno 2003.

In particolare il dott. V.T., che ha redatto consulenza psichiatrica per il CTU, ha verificato che la anamnesi psichiatrica personale e familiare del sig. M. è risultata del tutto negativa fino al 1995/1996 mentre dalla documentazione in possesso della azienda risulta che da questa data il paziente riferiva al medico competente dr M. di soffrire di cefalea e successivamente nel periodo 1997/1998 nel colloquio clinico con il medico competente dr A. emerge il sintomo vertigine in quota associato ad ansia in particolare in procinto di trasferte.

Si precisa altresì che nel caso in cui si possa escluderne la patologia organica, le vertigini sono un evidente segnale di disturbo psicosomatico ( v bibliografia citata in perizia) .

L'aggravamento della patologia trova successivo riscontro nella cartella clinica di ricovero ospedaliero nell' ottobre 2001 per febbre ostinata e successivamente una certificazione del dott. P. datata 3.3.2005 descrive un disturbo d'ansia generalizzata reattiva a pregressi disagi relazionali lavorativi e familiari.

In assenza di timopatia regredita con i sostegni farmacologici e psicodinamici comportamentali.

Alla luce della suddetta documentazione non può dubitarsi della diagnosi formulata mentre le osservazioni di parte resistente non sono convincenti perché si limitano a contestare la diagnosi e le valutazioni e tecniche di indagini e redazione della CTU , senza qualificare diversamente un disturbo psichico sicuramente esistente e manifestato in ambito lavorativo.

Quanto al nesso di causalità anche qui , la esclusione di concomitanti cause organiche, o di vissuto privato ( che non sono emerse dall'indagine peritale né documentale, né dalla prova testimoniale) corrobora la conclusione del CTU della origine professionale del disturbo psichico.

In assenza della prova di altra eziologia, i test somministrati al lavoratore seppure soggettivi e basati su dichiarazioni del paziente, certamente confermano l'origine professionale del disturbo anche solo a livello di presunzione e in assenza di ogni altro elemento che ricollegli lo stress a fattori extra lavorativi.

Quanto alla imputabilità di una condotta colposa al datore di lavoro va osservato che nel caso in esame ciò che il ricorrente lamenta è un logorante stress lavorativo dovuto agli orari abnormi , alla assenza di effettiva turnazione, alle lunghe e continue trasferte oltre alla esposizione a pericolose radiazioni ionizzanti.

Pertanto se anche va esclusa la incidenza sul disagio psichico dello specifico lavoro di radiologo industriale, resta invece accertata la esposizione a stressante attività lavorativa e la condotta omissiva del datore di lavoro che ( attraverso l'operato dei medici dell'azienda) non ha dato adeguato rilievo ai primi segnali del disagio psichico nonostante le conoscenze già all'epoca acquisite consentissero e imponessero di non sottovalutare le vertigini e le cefalee come primi sintomi di disturbi depressivi.

Il ricorrente ha provato il suo assunto attraverso la prova documentale e attraverso la prova testimoniale mentre il datore di lavoro , pur avendo dimostrato di aver adottato tutte le misure idonee alla prevenzione del rischio specifico di esposizione a radiazioni, non è riuscito a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'insorgenza o l'aggravamento del disturbo già iniziato con la segnalazione delle vertigini al medico competente.

### **PROVE TESTIMONIALI**

Le prove testimoniali confermano la mansione e la tipologia dell' attività del M. quale addetto ai controlli non distruttivi industriali.

Tutti i testi hanno confermato che il lavoratore era fornito di un misuratore di radiazioni detto film badge il quale veniva mensilmente sostituito ed inviato per la lettura ad un centro specializzato.

Veniva anche fornito un rivelatore geiger di radiazione ed un cicalino la cui frequenza di suono era proporzionale alla intensità della radiazione presente.

Viene riferito da alcuni testimoni ( C. G., S. M.) che il ricorrente riferiva di aver fatto richiesta di una penna dosimetrica e di un anello dosimetrico.

In ogni caso è risultato confermato dall' esperto qualificato N. C. che il livello di radiazioni assorbite è rimasto sempre nei limiti consentiti.

Le prove testimoniali confermano invece il lavoro in trasferta, notturno e straordinario ( testi C. G., S. B., M. D.).

Vengono confermati i fogli presenza allegati dal ricorrente e viene riferito che era frequente il lavoro nei giorni festivi e prefestivi e in orario notturno .

Non è contestato che i controlli con radiazioni ionizzanti dovessero essere eseguiti quando non erano presenti gli operai dell'azienda committente sugli impianti oggetto di verifica per non esporli a indebito irraggiamento.

Circa al numero di radiografie eseguite ogni giorno varia dalle 20 - 30 alle 40 - 70 nelle diverse testimonianze.

In merito alle trasferte operando una media dei giorni di trasferta sulla base dei rapportini giornalieri allegati in atti e la cui attendibilità è stata oggetto di riscontro nella prova testimoniale, questi risultano essere il 30% circa dei giorni di lavoro totale con punte in diversi anni di circa 617 mesi fuori casa.

Infatti dal 1987 al 2003 il M. ha lavorato per 2570 gg circa in sede e 767 gg in trasferta e la percentuale aumenta se si considera che dal settembre 2001 il lavoratore è sempre stato in malattia o assente per ferie.

Emerge dagli atti e dalla documentazione medica che già in data 25.09.1995 il ricorrente aveva lamentato cefalea e il medico competente aveva consigliato di evitare irritanti respiratori ed epatotossici.

Nel 1997/98 nel colloquio clinico con la dott. A. succeduta al dott. M., emergono i sintomi di vertigine, ansia oltre alla già lamentata cefalea.

La dott. A., sentita in qualità di testimone ( pag. 16) dichiara che il M. non ha mai segnalato disturbi direttamente collegati alla attività lavorativa ma è incontestabile che è il medico a dover individuare eventuali segnali di disfunzioni e certamente il professionista non deve attendere che sia il lavoratore a dover segnalare disturbi direttamente collegati alla attività svolta tanto più che come evidenziato nella CTU medica ci sono stati cd eventi sentinella che non sono stati colti nonostante ancor più chiaramente manifestatisi nel 2001.

Il lavoratore riceve una risposta ai lamentati problemi solo dopo aver fatto ricorso personalmente alla visita specialistica presso il dott. R., psichiatra, che evidenzia una depressione mascherata e prescrive una consequenziale terapia psicofarmacologia, seguita da un sostegno psicoterapico nel novembre 2002 con la dott.ssa S.

Deve quindi accogliersi la tesi di parte ricorrente secondo cui la società datrice di lavoro ha completamente ignorato quanto lamentato dal lavoratore, non prendendo in considerazione la sintomatologia denunciata dallo stesso e omettendo quindi di intervenire tempestivamente ed evitare quindi, sicuramente, non solo l'evolversi della malattia, ma anche il licenziamento per inidoneità successivamente illegittimamente comminato.

Usando la dovuta diligenza e cura il medico responsabile, in assenza di eziologia organica, e considerata il tipo di attività svolta ormai da diversi anni avrebbe dovuto porsi di problema di una più approfondita analisi ed investigare al fine proprio di prevenire l'insorgenza di patologie gravi e/o cronicizzate.

Invero se il dott. M. si rende, quanto meno conto della necessità di evitare irritanti respiratori ed epatotossici, senza però alcun'altra indagine, successivamente la dott.ssa A. non si pone minimamente il problema, nonostante alla cefalea si fossero aggiunte le vertigini ed il senso di ansia.

Ritiene il giudice ai limitati fini della presente decisione, che emerga la prova della esistenza di uno stress lavorativo non adeguatamente valutato dal datore di lavoro, nonostante ne avesse le conoscenze e le avvisaglie, che ha portato al ricorrente oltre al danno biologico che non può essere qui liquidato, un danno non patrimoniale consistito nel disagio nella vita di relazione, nelle prospettive occupazionali, future, nella crisi della famiglia e va sottolineato che non si tratta della mera percezione individuale delle vicende aziendali bensì di un disturbo obiettivamente da consulenza medico - legale.

La circostanza relativa agli effetti dello stress lavorativo sulla vita di relazione non è stata oggetto di prova testimoniale ma si ricava in via di presunzione dal contenuto della relazione tecnica di parte della dott. S. A. psicoterapeuta relazionale dalla quale emerge che il M. " è venuto in terapia in una situazione di stallo ideo - motorio, che si esplicava concretamente con abulia

comportamentale , indecisione sul proprio orientamento di vita, concettualizzazione negativa sulla realtà esterna e su se stesso.

Ancora più elementi presuntivi si ricavano dalla CTU espletata nel presente giudizio in cui si illustra la cd sindrome corridoio.

La sindrome corridoio, si può definire come la non capacità di distinguere tra la sfera lavorativa e la sfera della vita privata.

Sempre più spesso la famiglia genera o amplifica le tensioni fisiche, emotive e comportamentali, restituendole al contesto lavorativo.

La conseguenza è che di fronte a normali stimoli lavorativi la soggettività individuale risulta a rischio di scompensi biologici e comportamentali.

Nel contesto di vita contemporanea si sono annullati i filtri che gestivano le singolarità del quotidiano lavorativo e di quello privato; si è infatti creato un "corridoio" senza soluzione di continuità tra gli stimoli propri dell'ambiente di lavoro e quelli della vita familiare o privata che sia.

D'altra parte non è raro che le tensioni lavorative vengano trasportate nella vita privata, non strutturata a compensarle, e quando tali tensioni assumono carattere di cronicità e di eccesso possono provocare rotture comunicative e quindi incomprensioni, frustrazioni, solitudine e aggressività.

Il CTU così si esprime con valutazione che il giudice fa propria "La rottura di relazioni coniugali come effetto di problematiche di stress occupazionale o di molestie morali nei luoghi di lavoro è frequente; lo stesso sconvolgimento delle relazioni familiari con la de sincronizzazione dei tempi di vita e di lavoro ha avuto effetti molto negativi notati forse prima dalla sociologia che dalla epidemiologia socio - psichiatrica; quello della "sindrome corridoio" (ovviamente e fortunatamente non sbocca sempre in rotture definitive di relazioni coniugali) è un fenomeno emerso prepotentemente come "effetto collaterale" del mobbing ma è pure un fenomeno non sconosciuto prima dello scoppio della problematica delle molestie morali; infatti i grandi fenomeni di "cassa integrazione" associati alla imposizione di turni a ciclo continuo in Germania negli anni '90 del secolo scorso indussero a coniare l'immagine della "famiglia che comunica al suo interno con i bigliettini adesivi attaccati sui frigoriferi" ; "

La vicenda coniugale del signor M. è stata segnata negativamente dalla condizione di stress occupazionale fino alla rottura della relazione stessa avvenuta peraltro prima del licenziamento; benché una relazione coniugale possa essere pregiudicata anche da fattori completamente diverse, nel caso in esame, è de tutto verosimile che non abbiano concorso fattori extra occupazionali che comunque non sono stati ipotizzati né sono emersi nel corso dei colloqui e delle operazioni peritali; gli effetti negativi della relazione coniugale poi si sono sommati a quelli più strettamente occupazionali amplificandoli."

Il CTU ha ricavato le sue conclusioni attraverso le dichiarazioni del M. ma aveva sicuramente l'esperienza professionale sufficiente a non condizionare la sua scienza e coscienza a eventuali false dichiarazioni.

Sempre con riferimento alle problematiche attinenti ai poteri d'indagine dell'ausiliario, si segnala che la cd. CTU percipiente trova l'avallo della giurisprudenza più recente, secondo cui è ammissibile da parte del CTU l'acquisizione di fatti non provati ma solo allegati dalla parte (Cass. nn. 6155/2009 e 24333/2007) .

Inoltre si ritiene ammissibile l'acquisizione di documenti "aliunde" reperiti in base all'indagine peritale, documenti che si possono utilizzare purché ne sia indicata la fonte in modo che le parti siano in grado di effettuare il controllo (Cass. N. 1901/2010).

### **LA LIQUIDAZIONE**

In ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale diverso dal danno biologico ma ad esso connesso, ritiene il giudice che tale liquidazione deve avvenire rispettando il principio del risarcimento integrale sia del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale, evitando di compiere duplicazioni Cassazione civile, sez. III, 02/02/2010, n. 2352.

Dovendo quindi scorporare il danno esistenziale, deve farsi riferimento al criterio equitativo della retribuzione.

In conformità a quanto espresso da magistrati cultori della materia ,anche in assenza di demansionamento, quando l'inadempimento datoriale lede l'immagine, il prestigio o anche solo la dignità umana del dipendente nel contesto lavorativo, la situazione di mortificazione e frustrazione che ne consegue in termini di disagio oggettivo ben può essere "misurata" attendibilmente facendo riferimento alla retribuzione.

Quest'ultima, nel suddetto valore convenzionale attribuite dalle parti, è indice anche dell'apprezzamento della professionalità, in senso lato, del lavoratore, e non solo del "prezzo" della prestazione resa.

Neppure pare fondata l'obiezione secondo cui il valore della retribuzione determini disparità di trattamento ingiustificata in quanto il risarcimento è differenziato in ragione dell'entità del compenso percepito.

Viceversa è proprio detta differenziazione a garantire l'adeguatezza della "personalizzazione" alla fattispecie, tramite per l'appunto il collegamento al valore convenzionale pattuito per quella determinata prestazione lavorativa.

Ciò detto, nel caso in esame, il giudice non è posto nelle condizioni di quantificare la retribuzione perché manca agli atti l'indicazione al riguardo, mentre il ricorrente chiede danno esistenziale per euro 50.000,00.

Considerato che non è contestato che il ricorrente ha svolto mansioni di impiegato tecnico di 5 livello CCNL metalmeccanica , considerato che il CTU stabilisce la decorrenza del disturbo psichico stabilizzato almeno al 2001, sicuramente l'importo richiesto di euro 50.000,00 è soddisfacente del danno avuto riguardo al criterio equitativo della retribuzione maturata dal 2001 alla data della sentenza ( considerata al 30% circa del totale ) delle condizioni delle parti in causa della particolarità della vicenda che ha visto l'epilogo del licenziamento per superamento del periodo di comporto.

Tale importo va maggiorato di interessi e rivalutazione sino al soddisfo trattandosi di credito che trova la sua fonte nel rapporto di lavoro e nell'obbligo contrattuale dell'art 2087 c.c.

### **DANNO PATRIMONIALE**

Parte resistente va condannata al pagamento del danno patrimoniale costituito dalle spese vive quantificate in euro 3.750,00 per spese mediche dal 2001 al 2003 documentate dalle copie delle ricevute allegate al fascicolo di parte e non oggetto di specifica contestazione.

Dette somme maturano gli interessi legali e rivalutazione sino al soddisfo perché, trattandosi di voce di danno, assumono la natura di debito di valore dalla data del tentativo di conciliazione del 16/10/2006.

### **LE SPESE PROCESSUALI**

In ordine alle spese si ritiene di compensarle parzialmente tra le parti per un mezzo per l'accoglimento parziale anche con riferimento alla fase della sentenza parziale e anche per la complessità della materia del risarcimento del danno biologico e esistenziale in ambito lavorativo e dei contrasti di giurisprudenza in ordine alla configurabilità e liquidazione delle voci del danno .

Esse si liquidano come in dispositivo per la parte a carico della parte resistente.

Le spese di CTU si pongono a carico della parte resistente per come già liquidate in corso di causa perché il CTU ha concluso in senso favorevole al ricorrente.

### **PQM**

Il giudice, visto l'art 429 della L 11.08.73 n 533, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da M. E. nei confronti di P. SRL con ricorso depositato il 31.01.2007, così provvede:

Rigettata ogni altra domanda, condanna parte resistente a pagare al ricorrente euro 50.000,00 per liquidazione danno esistenziale di origine lavorativa ed euro 3.750,00 per rimborso spese mediche il tutto oltre rivalutazione e interessi da 17.10.2001 al soddisfo per il danno esistenziale e da 16.10.2006 a soddisfo per le spese.

Spese del giudizio compensate parzialmente, condanna parte resistente a pagare al ricorrente la somma di euro 1.500.00 di cui 750.00 per onorari oltre IVA e CAP per legge con distrazione.

Spese CTU a carico della parte resistente

Brindisi 7 ottobre 2011